

# PROVINCIA DELLA SPEZIA

## DETERMINAZIONE

Numero	Data
512	28/05/2022

Settore ATO

Ufficio ATO Rifiuti

OGGETTO:	COMUNE DI AMEGLIA - VALIDAZIONE EX DELIBERAZIONE ARERA DEL 31 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF DEL PEF 2022-2025 E DEFINIZIONE DEL QUADRANTE DELLA QUALITÀ TECNICA E CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF
----------	--

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la Delibera 15/2022/R/rif ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a cui sono tenuti tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, che stabilisce gli obblighi di servizio e gli standard generali, attraverso la definizione di specifici indicatori di qualità contrattuale e qualità tecnica a cui gli operatori dovranno adeguarsi;

**CONSIDERATO** che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dagli operatori, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 del TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

**PRESO ATTO** del questionario somministrato dall'ATO Rifiuti ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, ai gestori della raccolta e trasporto e ai gestori dello spazzamento e del lavaggio strade per esaminare in modo puntuale l'ottemperanza relativamente a ciascun obbligo specifico riportato nell'Allegato A- TQRIF;

**TENUTO CONTO** degli esiti della valutazione stessa come riportati nella Relazione sui livelli attuali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel perimetro di affidamento dell' Ato Rifiuti Prot. n.119547 del 25/05/2022

**RITENUTO** che il livello qualitativo del servizio attualmente fornito nel Comune di Ameglia sia coerente con il posizionamento all'interno dello SCHEMA III della matrice riportata all'Articolo 3 - Schemi regolatori del TQRIF, considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si trovano in una situazione di partenza nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di massima nell'Appendice I del TQRIF non sono pienamente rispettati, mentre quelli di qualità tecnica sono

invece coerenti con il servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, richiamando la necessità di avviare un percorso di convergenza verso il modello ottimale coerente con l'approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella Delibera 15/2022/R/rif;”

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 “*Ambito di applicazione*” che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 “*Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario*” che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale. **2.4** Con successivo provvedimento sono disciplinate: a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite; b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.
- l'art. 4 “*Determinazione delle entrate tariffarie*” che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. »

- l'art. 7 «Procedura di approvazione» che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di

riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

**7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

**7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

**7.6** La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

**7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

**7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

## **RICHIAMATI**

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che: "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente";
- il comma 4.6 della citata deliberazione 363/21/R/RIF, che ha chiarito che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95-, consentendo in caso di equilibrio economico finanziario della gestione di applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al

piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**TENUTO CONTO CHE** in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:

- con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
- precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;

**TENUTO CONTO** che

- l'art. 4 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno precedente;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
  - coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il coefficiente per tener conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20
- l'art. 7 dell'MTR2 - Allegato A stabilisce che
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
  - I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: per l'anno 2022 sulla

base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

- con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2).

- I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; o le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

- l'art. 9 dell'MTR2 - Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti, che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

- l'art. 10 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi incentivanti COI tv e COI tf

- l'art. 11 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni prevedendo tra di esse la componente , che includono tra le altre:
  - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
  - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
  
- l'art. 12 dell'MTR2 – Allegato A definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale;
  
- l'art. 13 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore delle immobilizzazioni
  
- l'art. 14 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore della remunerazione del capitale
  
- l'art. 15 dell'MTR2 – Allegato A definisce il valore dell'ammortamento e riporta una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
  
- all'art. 16 dell'MTR2 – Allegato A, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

**VISTO** quanto stabilito dall'art. 17 dell'MTR2 – Allegato A in tema di componenti a conguaglio

**RICHIAMATA** la Determina 4 novembre 2021 n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: « *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e*

*delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, come successivamente modificata dalla deliberazione ARERA 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF,

**RICHAMATO** l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF che individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;*»

**DATO ATTO** che il Comune di Ameglia è ricompreso nel territorio dove è presente *l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti* identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un *Comitato d'Ambito*;

**VISTA** la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del *Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti* e segnatamente:

- il punto 1) del dispositivo, in merito al ruolo delle Province nella procedura di validazione per l'anno 2020, che recita “*Resta salva la facoltà per le Province e Città Metropolitana che abbiano svolto attività propedeutiche o dirette all'affidamento del servizio per le aree omogenee del proprio territorio, di garantire, in ragione delle rispettive capacità operative, una partecipazione diretta nella procedura di validazione delle informazioni economiche finanziarie connesse al servizio, già a partire dall'anno in corso*” e per l'anno 2021 che recita “*gli stessi Enti sono da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01/01/21 come gli Enti di Governo d'Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piano economico finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti*”;
- il punto 2) del dispositivo, in merito al parametro di cui alla voce Coal del Costi Comuni, che recita che “*ai soli fini della copertura degli oneri di funzionamento degli ETC ... a regime è determinato dagli Enti stessi in misura compresa entro il range fra 0,7 ed 1,5 euro per abitanti del territorio di competenza dell'Ente*”;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l'ETC intende applicare per il 2022-23-24-25 il parametro della voce Coal al valore più basso del range sopra richiamato, quello cioè pari allo 0,7 per abitanti;
- la quota prevista sarà da corrispondersi all'ETC da parte del gestore Acam;

**ACCERTATO** dunque che, in quanto ETC, questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale;

**PRESO ATTO** che a livello provinciale della Spezia:

- non si è ancora perfezionato l'*iter* per la gestione unitaria d'ambito di tutti e 32 i Comuni che lo compongono e pertanto al momento in esso vi opera il gestore unico già individuato in Acam

Ambiente Spa e una pluralità di altri gestori, tra cui anche alcuni Comuni salvaguardati che, sebbene in netta minoranza, svolgono il Servizio r.u. in economia;

- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;

- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie pregresse relative ad ogni singolo Comune, come sopra meglio specificato;

#### **CONSIDERATO** che

- occorre pertanto procedere a validare il PEF del periodo 2022-2025 del suddetto Comune entro il prossimo 31/05/2022;

- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

<b>GESTORE 1</b>	<b>GESTORE 2</b>
<b>ACAM AMBIENTE SPA</b>	<b>COMUNE DI AMEGLIA</b>

**PRESO ATTO** che all'Ente scrivente è pervenuta relativamente al Comune di Ameglia tramite il portale appositamente dedicato alla raccolta dati la seguente documentazione:

- il PEF redatto dai gestori secondo il modello di cui all'Allegato 1 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2022-2025;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;
- le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina 04 novembre 2021 2/2021 - DRIF;

**TENUTO CONTO** che il gestore Acam Ambiente ha fornito, inoltre, specifica documentazione con la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nel periodo 2022-2025, operata non solo a livello aggregato dei Comuni da esso serviti e ricadenti nell'ambito provinciale della Spezia, ma anche con la possibilità di individuare, a mezzo di *driver*, i costi per singolo Comune servito;

**TENUTO CONTO** dei seguenti elementi:

- quanto previsto in merito ai miglioramenti dei livelli di qualità e/o variazioni nelle attività gestionali, i valori di QL e PG che ne conseguono e lo specifico schema regolatorio;

- la valorizzazione delle grandezze di competenze di questo ETC rispetto ai parametri di sharing e al recupero di produttività in base a quanto previsto da Arera;
- nonché il valore delle entrate tariffarie n-2, il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie, il valore delle entrate 2022-2023-204-2025 calcolato ai sensi del MTR;

**PRESO ATTO** pertanto che le entrate tariffarie 2022-2025 sono determinate nel rispetto del limite alla crescita come riportato nelle tabelle allegate al presente atto;

**DATO CONTO** che:

- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti e si sono svolti diversi confronti con i Gestori tramite scambi di mail, nonché riunioni specifiche;

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;

**TENUTO CONTO CHE** ai sensi dell'art. 8 della Deliberazione Arera

- per quanto attiene al PEF 2023 è possibile si verifichino circostanze per cui risulti opportuno una revisione infra-periodo;
- per quanto attiene al PEF 2024 e 2025 è prevista la revisione biennale;

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Ameglia;

**VISTO** l'art. 2 "*Modalità operative di trasmissione dei dati*" della determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**DATO ATTO** che il presente atto non ha rilevanza contabile;

### **DETERMINA**

- 1) di considerare le premesse sopra esposte parte integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di definire che ai sensi della Delibera 15/2022/R/rif ARERA il livello qualitativo del servizio attualmente fornito nel Comune di Ameglia è coerente con il posizionamento all'interno dello SCHEMA III della matrice riportata all'Articolo 3 - Schemi regolatori del TQRIF, considerando che in tale schema ricadono le gestioni che si trovano in una situazione di partenza nella quale gli obblighi di qualità contrattuale definiti di massima nell'Appendice I del TQRIF non sono

pienamente rispettati, mentre quelli di qualità tecnica sono invece coerenti con il servizio svolto dal gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, richiamando la necessità di avviare un percorso di convergenza verso il modello ottimale coerente con l'approccio di gradualità richiamato dallo stesso regolatore nella Delibera 15/2022/R/rif;"

- 3) di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 3 AGOSTO 2021 n 363/2021/R/RIF, i dati forniti dal Gestore ACAM AMBIENTE SPA e dal Comune di Ameglia;
- 4) di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 5) di approvare il PEF 2022-2025 del Comune di Ameglia calcolato con il modello elaborato da ARERA di cui all'Allegato 1 della determinazione 4 novembre 2021, N. 2/DRIF/2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, tenuto conto che per quanto attiene ai PEF 2023, 2024 e 2025 è applicabile l'art. 8 della Deliberazione richiamata;
- 6) di trasmettere il presente atto al Comune di Ameglia per le deliberazioni conseguenti;
- 7) di trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 8) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Funzionario Delegato  
CASARINO MARCO / INFOCERT SPA  
Atto firmato Digitalmente